



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE,  
CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI,  
MASCITELLI e PEDICA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2012**

Modifiche alla legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, volte a recepire integralmente i quesiti referendari presentati in Corte di Cassazione l’11 luglio 2011

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto a ripristinare – attraverso l’abrogazione parziale della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (cosiddetto «*Porcellum*») – il sistema elettorale prevalentemente maggioritario (cosiddetto «*Mattarellum*») introdotto nel nostro Paese nel 1993: ripropone, infatti, integralmente l’analogo quesito presentato dal comitato referendario per i collegi uninominali in Corte di Cassazione l’11 luglio 2011.

Aver creduto fermamente nel procedimento referendario, e sul quale il Partito dell’«*Italia dei Valori*» ha contribuito a raccogliere alcune centinaia di migliaia di firme, significa essere convinti non solo della necessità di cancellare la vigente legge elettorale, ma confidare nel ritorno del collegio elettorale uninominale. Esso, infatti, è stato istituito dal citato *Mattarellum*, sistema elettorale scritto «sotto dettatura» della volontà popolare espressa nel *referendum* del 1993 che introduceva, al posto della disciplina precedente (di tipo proporzionale), un sistema misto, in base al quale i seggi di Camera e Senato erano assegnati per il 75 per cento mediante l’elezione di candidati in altrettanti collegi uninominali, e per il restante 25 per cento con metodo proporzionale.

Altro effetto del presente disegno di legge è comunque quello di abrogare, di fatto in maniera totale, il «*Porcellum*», eliminando tutti i suoi principali contenuti: liste bloccate, premio di maggioranza, distribuzione proporzionale dei seggi, soglie di sbarramento assai esigue. Eliminare, come detto, la disciplina sostitutiva, con l’effetto di ripristinare quella sostituita. Attraverso la *reviviscenza* delle norme precedenti, si permetterà alle due Camere di essere elette attraverso il cosiddetto

«*Mattarellum*». Con questa legge l’Italia ha conosciuto, per la prima volta nella sua storia politica, l’alternanza degli schieramenti di governo, nel 1996 e nel 2001. Il «*Mattarellum*», attraverso i collegi uninominali, ha permesso all’elettore di scegliere direttamente il candidato del proprio territorio, rendendo effettivo il diritto di voto che la lista bloccata invece svincola, costringendo l’elettore a ratificare scelte fatte da pochi, trasformando il Parlamento in un consesso di nominati e non di eletti. Pur prevedendo una quota di seggi attribuiti con metodo proporzionale, assicurando così una legittima rappresentanza anche alle forze politiche più piccole, la «legge Mattarella» conteneva una soglia di sbarramento implicita del 4 per cento, e non quella ben più piccola, causa di frammentazione e divisione, pari all’1 o al 2 per cento previste dalla «legge Calderoli» per le forze politiche che partecipano ad una coalizione.

Il Gruppo Parlamentare dell’«*Italia dei Valori*», preso atto della ineludibilità della riforma della legge elettorale vigente, ripropone quindi – con il medesimo contenuto normativo del quesito referendario n. 2 – l’abrogazione della legge «porcellum» ed ritorno al sistema elettorale prevalentemente maggioritario, con la reintroduzione del collegio uninominale.

Occorre, anche in questa occasione, rilevare che, oltre alla «formula elettorale», è imprescindibile per il Gruppo Parlamentare firmatario della presente proposta, partire da alcune precondizioni di carattere politico-istituzionale ed altre semplicemente di «buon senso», imprescindibili per affrontare il tema elettorale, in senso lato.

Vi sono, infatti, vincoli pregiudiziali di ordine politico-istituzionale quali: *a)* il mantenimento di un sistema bipolare; *b)* il mantenimento se non della certezza giuridica almeno della ragionevolmente alta probabilità che le elezioni abbiano carattere decisivo: in altre parole che esse producano un esito certo conferendo di fatto, così, al corpo elettore il potere di determinare maggioranza e *leadership* di governo; *c)* la necessità di evitare formule che rilancino il correntismo e le scorribande dei gruppi di interesse e – per di più – costituiscano ostacolo di fatto rappresentanza di genere a una più equamente distribuita.

Vi sono, poi, altre condizioni ineludibili, in riferimento alla cosiddetta «legislazione di contorno». È irrinunciabile, infatti, irrigidire nel complesso le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità del mandato parlamentare – con particolare riferimento ai casi di condanne definitive – alle cariche elettive e di governo, nonché ai ruoli di amministrazione, rappresentanza e gestione di società concessionarie di servizi pubblici (per tutti: conflitto di interessi che andrebbe regolato con una normativa puntuale che prescinde dal contingente). Proposte già condensate in numerosi disegni di legge del Gruppo Italia dei Valori e che verranno riproposte, in via emendativa, non appena le sedi parlamentari lo renderanno opportuno.

Il presente disegno di legge, in definitiva, interviene su alcuni articoli della legge 21 dicembre 2005, n. 270. Ogni suo articolo, segnatamente, modifica ovvero abroga, un articolo o una parte della legge «*Porcellum*», limitatamente alle disposizioni della legge che hanno sostituito le norme precedenti, le quali vengono, in tal modo a rivivere.

L'effetto e la portata innovativa del disegno di legge sono dunque identici a quelli che il *referendum* elettorale avrebbe determinato, ove fosse stato ammesso dalla Corte costituzionale. L'iniziativa referendaria summenzionata, va ricordato, è nata in occasione del successo conseguito dai *referendum* sull'acqua, sull'energia nucleare e sul legittimo impedimento che nell'estate 2011 hanno finalmente raggiunto il *quorum*, dopo 16 anni nei quali l'invito a disertare le urne aveva affossato tutti i *referendum* proposti.

In altri termini, attraverso il presente disegno di legge si intende riproporre anche attraverso la via parlamentare la spinta abrogativa insita nei quesiti referendari, supportati dalla parte maggioritaria e rilevante della pubblica opinione nazionale e comunque sostenuti da un relevantissimo numero di firme alla data del 30 settembre scorso.

Per i motivi dettagliatamente esposti nella presente relazione, si auspica un rapido e celere esame del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 1 della legge  
21 dicembre 2005, n. 270)*

1. All'articolo 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono abrogate le seguenti parole: «1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:»;

b) al comma 2, sono abrogate le seguenti parole: «2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:»;

c) al comma 3, sono abrogate le seguenti parole: «3. All'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti:»;

d) al comma 4, sono abrogate le seguenti parole: «4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:»;

e) al comma 5, sono abrogate le seguenti parole: «5. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:»;

f) al comma 6, sono abrogate le seguenti parole: «6. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:»;

g) al comma 7, sono abrogate le seguenti parole: «7. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente:»;

h) al comma 8, sono abrogate le seguenti parole: «8. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:»;

i) al comma 9, sono abrogate le seguenti parole: «9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle *A-bis* e *A-ter* di cui all'allegato 1 alla presente legge.»;

l) al comma 10, sono abrogate le seguenti parole: «10. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

m) al comma 11, sono abrogate le seguenti parole: «11. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:»;

n) al comma 12, sono abrogate le seguenti parole: «12. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:»;

o) al comma 13, sono abrogate le seguenti parole: «13. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:»;

p) al comma 14, sono abrogate le seguenti parole: «14. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:».

## Art. 2.

*(Abrogazione dell'articolo 2  
della legge 21 dicembre 2005, n. 270)*

1. L'articolo 2, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, è abrogato.

## Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 4 della legge 21 dicembre 2005, n. 270)*

1. All'articolo 4 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono abrogate le seguenti parole: «1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», è sostituito dal seguente:»;

b) al comma 2, sono abrogate le seguenti parole: «2. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:»;

c) al comma 3, sono abrogate le seguenti parole: «3. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:»;

d) al comma 4, sono abrogate le seguenti parole: «4. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

e) al comma 5, sono abrogate le seguenti parole: «5. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 2 alla presente legge.»;

f) al comma 6, sono abrogate le seguenti parole: «6. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:»;

g) al comma 7, sono abrogate le seguenti parole: «7. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:»;

h) al comma 8, sono abrogate le seguenti parole: «8. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:»;

i) al comma 9, sono abrogate le seguenti parole: «9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:»;

l) al comma 10, sono abrogate le seguenti parole: «10. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:».

#### Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 5  
della legge 21 dicembre 2005, n. 270)*

1. All'articolo 5 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, sono abrogate le seguenti parole: «1. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:».

#### Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 6  
della legge 21 dicembre 2005, n. 270)*

1. All'articolo 6 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono abrogate le seguenti parole: «1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di cui all'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti:»;

b) è abrogato il comma 2;

c) è abrogato il comma 3;

d) è abrogato il comma 4;

e) al comma 5, sono abrogate le seguenti parole: «5. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

f) è abrogato il comma 6;

g) al comma 7, sono abrogate le seguenti parole: «7. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del

1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

*h)* è abrogato il comma 8;

*i)* al comma 9, sono abrogate le seguenti parole: «9. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

*l)* al comma 10, sono abrogate le seguenti parole: «10. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

*m)* è abrogato il comma 11;

*n)* al comma 12, sono abrogate le seguenti parole: «12. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

*o)* è abrogato il comma 13;

*p)* è abrogato il comma 14;

*q)* al comma 15, sono abrogate le seguenti parole: «15. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

*r)* al comma 16, sono abrogate le seguenti parole: «16. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l'ottavo comma è abrogato.»;

*s)* al comma 17, sono abrogate le seguenti parole: «17. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati nei collegi uninominali» e: «del collegio uninominale o» sono soppresse; le parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti:»;

*t)* è abrogato il comma 18;

*u)* è abrogato il comma 19;

*v)* al comma 20, sono abrogate le seguenti parole: limitatamente alle parole: «20. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le schede» sono sostituite dalle seguenti:»;

z) al comma 21, sono abrogate le seguenti parole: limitatamente alle parole: «21. All'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «una scheda» sono sostituite dalle seguenti:»;

aa) al comma 22, sono abrogate le seguenti parole: limitatamente alle parole: «22. All'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le urne e le scatole» sono sostituite dalle seguenti:»;

bb) al comma 23, sono abrogate le seguenti parole: limitatamente alle parole: «23. All'articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole «delle urne» sono sostituite dalle seguenti:»;

cc) al comma 24, sono abrogate le seguenti parole: limitatamente alle parole: «24. All'articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:»;

dd) al comma 25, sono abrogate le seguenti parole: «25. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

ee) al comma 26, sono abrogate le seguenti parole: «26. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

ff) al comma 27, sono abrogate le seguenti parole: «27. All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

gg) al comma 28, sono abrogate le seguenti parole: «28. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «del Collegio» sono sostituite dalle seguenti:», e alle parole «e le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse.»;

*hh)* al comma 29, sono abrogate le seguenti parole: «29. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

*ii)* al comma 30, sono abrogate le seguenti parole: «30. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

*ll)* al comma 31, sono abrogate le seguenti parole: «31. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

*mm)* al comma 32, sono abrogate le seguenti parole: «32. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.»;

*nn)* al comma 33, sono abrogate le seguenti parole: «33. All'articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.»;

*oo)* al comma 34, sono abrogate le seguenti parole: «34. All'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.»;

*pp)* al comma 35, sono abrogate le seguenti parole: «35. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante «Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati» è abrogato.».

## Art. 6.

*(Modifiche all'articolo 8  
della legge 21 dicembre 2005, n. 270)*

1. All'articolo 8 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono abrogate le seguenti parole: «1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni»;

b) è abrogato il comma 2;

c) è abrogato il comma 3;

d) al comma 4, sono abrogate le seguenti parole: «4. La rubrica del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente:»;

e) al comma 5, sono abrogate le seguenti parole: «5. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

f) al comma 6, sono abrogate le seguenti parole: «6. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

g) al comma 7, sono abrogate le seguenti parole: «7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:»;

h) è abrogato il comma 8;

i) è abrogato il comma 9;

l) al comma 10, sono abrogate le seguenti parole: «10. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1 è premesso il seguente:»;

m) è abrogato il comma 11.

